



Scuola – Università - Ricerca
c/o CGIL Lucca – Viale Luporini 1115/f Telefono 0583/441528 – fax0583/441555 –
e/mail: lucca@flcgil.it SITO NAZIONALE: www.flcgil.it SITO REGIONALE:
www.flctoscana.it SITO PROVINCIALE: www.flclu.it

Oggetto:- Obblighi dei Docenti dopo il termine delle lezioni.

Giungono alla scrivente O.S. Flc Cgil di Lucca richieste di chiarimenti rispetto agli obblighi dei Docenti dopo il termine delle lezioni. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso ed allo scopo di una proficua collaborazione che da sempre caratterizzano i rapporti tra l'O.S. scrivente e le Amministrazioni scolastiche, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS.VV. sulle seguenti considerazioni.

L'art.43, c.5 del CCNL 19-21 stabilisce che l'attività di insegnamento si svolge *"nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale"*. Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, **i docenti non hanno l'obbligo di essere a scuola** per il numero di ore settimanali pari al loro orario d'insegnamento (25 ore nell'infanzia, 24 nella primaria, 18 nella secondaria) ed eventuali ordini di servizio in tal senso sono da ritenersi **in violazione del CCNL**.

I docenti possono essere impegnati solo in attività funzionali programmate o in attività aggiuntive. Quindi, per riunioni di consigli di classe già previsti nel piano delle attività (da computarsi nel totale complessivo di 40 ore annue); per scrutini, esami e adempimenti connessi; per riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica (anche in questo caso fino a 40 ore annue e con diritto alla retribuzione dal fondo di istituto per le eventuali ore eccedenti); informazione alle famiglie sui risultati finali, iniziative di formazione e aggiornamento da svolgere sulla base del piano annuale deliberato dal collegio docenti (art.66 del CCNL 06-09);

Nei medesimi periodi il docente può svolgere le attività aggiuntive, **su base volontaria**, previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti che danno diritto al compenso orario o forfettario.

In sintesi, al netto degli impegni di lezione o di attività funzionali programmate, il CCNL non prevede alcun obbligo di presenziare a scuola, né firma quotidiana nel registro delle presenze, tantomeno adempimenti estranei alla funzione docente come catalogazione o archiviazione di atti/documenti. E questo riguarda sia il periodo antecedente l'inizio delle lezioni che quello successivo al termine, oltre ai periodi di sospensione.

È compito dovuto, invece, quello specifico richiamato nella nota ministeriale annuale che regola la formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, secondo la quale *"...al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno (...), assicurando la presenza in servizio **nei giorni delle prove scritte**"*.

Lucca 05/06/2026

Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri